



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**
Servizio Pianificazione Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CANISCHIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 6/2021

RICHIEDENTE: **UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA**
con sede in Prascorsano (To), Piazza Enrietto Giacomo n. 1

OGGETTO: **Opere del piano di manutenzione ordinaria – P.M.O. - Canischio 2021 - -- 3**
Progetto definitivo
Canischio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 in data 19.04.2019 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **01.09.2021** al prot. **16091**, registro delle istanze di autorizzazione paesaggistica n. 17/2021, da parte del Comune di Canischio relativa alla pratica della UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA con sede in Prascorsano (To), Piazza Enrietto Giacomo n. 1, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per il progetto definitivo dell'intervento di "Opere del piano di manutenzione ordinaria – P.M.O. - Canischio 2021 - 3", ubicazione Canischio;

– il parere favorevole condizionato in data **13.09.2021** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

– con nota prot. **17125** del **15.09.2021** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. **19283** del **11.10.2021**, da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, oltre a specifiche in ordine alla tutela archeologica;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l'avente titolo:

UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA

con sede in Prascorsano (To), Piazza Enrietto Giacomo n. 1,

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza presentata in data **01.09.2021** al prot. **16091**, relativi all'intervento:

OPERE DEL PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA – P.M.O. - CANISCHIO 2021 -- 3

progetto definitivo

Canischio

sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Tav. 1 – Relazione tecnico - illustrativa	16091 del 01.09.2021
Tav. 2 – Relazione paesaggistica	16091 del 01.09.2021
Tav. 3 – Documentazione fotografica	16091 del 01.09.2021
Tav. 8 – Corografia d'inquadratura su CTR e ortofoto	16091 del 01.09.2021
Tav. 9 – Stato di fatto lotto 3	16091 del 01.09.2021
Tav. 10 – Stato di progetto lotto 3	16091 del 01.09.2021
Tav. 11 – Sovrapposizione su base catastale	16091 del 01.09.2021
* <i>Costituiscono allegato all'autorizzazione paesaggistica le sole tavole del progetto definitivo relative ai lavori ricadenti in ambito paesaggistico e pertinenti</i>	

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio del 13.09.2021:

- *"si segnala l'assenza della documentazione prevista dalle NTC 2018";*

Restano altresì ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. 19283 del 11.10.2021:

- *"parere favorevole.
Per quanto concerne la tutela archeologica, [...] presa visione dell'intervento e della sua ubicazione si è constatato che comporta scavi limitati ricadenti in alveo o in aree di pertinenza di versante, già in parte compromesse in precedenza e inadatte dunque a forme di antropizzazione, anche in antico. Si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori, ricordando le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora durante gli scavi si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazione antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire l'Ufficio scrivente (ndr. Soprintendenza), al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione dei manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti".*

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo del Comune di Canischio e/o dell'Unione Montana della Val Gallena per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, lì 18 ottobre 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente

MF/